Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3374

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2012 (*)

Istituzione della Giornata della memoria dei Giusti

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (30)

ONOREVOLI SENATORI. – È importante che il nostro Paese dedichi una giornata al ricordo e all'esempio morale dei tanti «Giusti». Di coloro cioè che nel corso della storia si sono distinti per avere avuto la forza di difendere i diritti umani e l'amore per la verità anche nelle circostanze più difficili e disumane, che hanno saputo contrastare con coraggio le ingiustizie anche di fronte ai genocidi prodotti dalle ideologie più cieche e devastanti. I Giusti non hanno soltanto salvato vite umane, ma hanno mantenuto viva la dignità umana.

L'esempio dei Giusti può insegnare ai più giovani che è importante sentirsi responsabili della difesa dei diritti umani, venire in soccorso dei più deboli, pensare con la propria testa ed essere capaci di rispettare il punto di vista degli altri senza sentirsi mai depositari assoluti di dottrine e verità precostitiute.

La Memoria dei Giusti richiama ognuno di noi all'impegno verso la democrazia, alla lotta contro l'intolleranza e la prevaricazione dell'uomo sull'uomo. Dedicare un giorno a tutti i Giusti che hanno calcato questa terra significa mantenere vivo il loro esempio e tramandare alle nuove generazioni i valori più alti della cultura italiana ed europea.

È bene che in particolare nelle scuole si prevedano specifiche esperienze didattiche che in questo senso possono avere un enorme valore pedagogico per i più giovani. È bene che proprio i più giovani scoprano che per una persona è sempre possibile, anche nelle difficoltà più estreme, esercitare la propria responsabilità di lotta all'ingiustizia. Anche il coraggio di un solo individuo può fare la differenza tra il bene e il male, e questo i «Giusti» ce lo hanno insegnato molte volte nella storia. È bene che questo insegnamento non vada perduto, ma che venga ricordato, rinnovato e trasmesso a tutti.

Il Parlamento europeo il 10 maggio 2012, facendo seguito a un appello partito da moltissime eminenti personalità della cultura italiana, europea e mondiale, ha approvato «La Giornata europea dei Giusti» con una dichiarazione sottoscritta da 388 parlamentari. Questa dichiarazione ha poi ricevuto consenso e appoggio da parte di importanti istituzioni italiane ed europee (tra le quali la Fondazione Vaclav Havel, l'associazione italiana «Libera, numeri e nomi contro le mafie»).

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo, che istituisce per il giorno 6 marzo la Giornata della Memoria dei Giusti, la quale assume il rilievo di solennità civile. Non sono previste riduzioni di orario di lavoro negli uffici pubblici ne giornate di vacanza o riduzioni dell'orario scolastico qualora la giornata cada in un giorno feriale.

Il ministro dell'istruzione con un proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di approvazione della legge, stabilisce le modalità operative affinché presso le scuole, sfruttando il normale orario didattico siano organizzate le iniziative più opportune per fare entrare in contatto i giovani con la storia, l'impegno e l'esempio dei «Giusti». L'orario scolastico del 6 marzo potrà quindi essere dedicato a seminari, incontri, conferenze, proiezioni cinematografiche e dibattiti secondo le iniziative e i programmi che gli istituti in collaborazione con il ministero riterranno più opportuno promuovere per il bene della conoscenza dei giovani.

Anche il Parlamento, le Istituzioni della Repubblica, le amministrazioni pubbliche e gli altri enti pubblici, partecipano attivamente alla Giornata della Memoria dei Giusti, pro-

muovendo e patrocinando iniziative pubbliche, convegni, incontri e dibattiti, nonché contribuendo con il proprio supporto alla realizzazione di studi sul tema.

Le scuole, tutte le amministrazioni pubbliche, gli organi dello Stato partecipano alle iniziative qui descritte utilizzando le risorse finanziarie in base alle proprie disponibilità annuali di bilancio. Dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 6 marzo come Giornata dedicata alla «Memoria dei Giusti», al fine di mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane durante e battendosi in favore dei diritti umani durante i genocidi, di quanti in ogni, tempo e in ogni luogo, hanno difeso il valore della verità e la dignità dell'uomo rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.

2. La Giornata di cui al comma l è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. In occasione della Giornata della «Memoria dei Giusti» di cui al precedente comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado organizzano nell'ambito del normale orario scolastici le opportune iniziative mirate a fare conoscere ai giovani le storie di vita dei giusti, e a renderli consapevoli di come ogni individuo debba ritenersi personalmente chiamato in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani e in difesa del valore della verità. Il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge stabilisce le modalità attuative delle iniziative di cui al presente comma presso le scuole.

4. In occasione della Giornata della Memoria dei Giusti, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, il Parlamento, le istituzioni della Repubblica, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, promuovono iniziative pubbliche, convegni, incontri e dibattiti, favoriscono e patrocinano la realizzazione di studi sul tema.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00